

## Pensioni di anzianità, di vecchiaia e di invalidità

Dal 1° gennaio 2009 tutte le **pensioni di anzianità** sono *totalmente cumulabili* con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo (art. 19 D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133).

Le **pensioni di vecchiaia** erano già totalmente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo dal 1° gennaio 2001 (art. 72, comma 1, legge 23 dicembre 2000, n. 388)

Dal 1° gennaio 2001 le **pensioni di invalidità**, liquidate con meno di 40 anni di contributi, non sono cumulabili con i redditi di lavoro dipendente nella misura del 50% della quota eccedente il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (art. 10 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503) e nella misura del 30% se trattasi di redditi da lavoro autonomo (art. 72, comma 2, legge 23 dicembre 2000, n. 388).

Nessuna trattenuta per i redditi da lavoro autonomo, se la pensione di invalidità ha decorrenza ante 1° gennaio 1995 (art. 20 DPR 27 aprile 1968, n. 488).

Al raggiungimento dell'età pensionabile (60 anni se donne o 65 se uomini), le pensioni di invalidità sono equiparate alle pensioni di vecchiaia ai fini dell'applicazione della disciplina del cumulo.

I periodi di aspettativa per motivi di famiglia successivi al 31.12.1996 possono essere riscattati ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 16 settembre 1996, n. 564.

Il periodo massimo riscattabile è di tre anni.

Per i soli periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia di cui all'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, la legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 789, estende tale possibilità anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996, secondo le indicazioni del Decreto interministeriale 31 agosto 2007.

I gravi motivi di famiglia sono indicati all'art. 2 del D.M. 21 luglio 2000, n. 278:

- necessità familiari derivanti dal decesso di uno dei soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile, anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi;
- situazioni comportanti un impegno particolare nella cura e nell'assistenza delle persone sopraindicate;
- situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia;
- situazioni riferite ai soggetti sopraindicati:
- di grave disagio personale, ad esclusione del richiedente, derivanti da patologie che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale;
- oppure che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
- o la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
- patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva, per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o di chi esercita la potestà.

L'art. 1, comma 77, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, prevede per tutti coloro che presentano domanda di riscatto dei titoli universitari (diploma universitario, di laurea, di

specializzazione, dottorato di ricerca) a partire dal 1° gennaio 2008 la possibilità di pagare l'onere di riscatto con una rateizzazione di 10 anni senza interessi.

L'importo dell'onere di riscatto è deducibile dall'interessato ai fini fiscali.

E' possibile il riconoscimento gratuito, a domanda, dei periodi di astensione obbligatoria per maternità al di fuori del rapporto di lavoro.

E' altresì possibile il riconoscimento, previo pagamento di un onere di riscatto, del periodo di astensione facoltativa per maternità al di fuori del rapporto di lavoro. Quest'ultimo beneficio non è cumulabile con il riscatto del titolo di studio.

*Per un aiuto nella presentazione della pratica di pensione ci si può rivolgere a:*

**Patronato Inpas**

**Via Duse, 20, Verona (c/o Snals - Confsal)**

**Orari: lunedì, e venerdì dalle ore 15,30 alle ore 19,90**

**mercoledì, giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00**

**tel. 0458303490; fax 0458308998**